SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 719)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARDACCIONE e FERRARA Nicola

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1980

Autorizzazione di spesa per la definizione dei procedimenti amministrativi relativi alle opere di irrigazione e di bonifica

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi della vigente legislazione sulla condotta delle opere pubbliche, la definizione dei relativi procedimenti amministrativi comporta, nel corso od in sede di chiusura del lavoro, l'assunzione di ulteriori impegni di spesa, connessi alla impossibilità di prevedere fin dalla approvazione dei progetti l'esatto ammontare della spesa effettivamente occorrente in relazione alla durata dei lavori.

È sufficiente accennare all'incidenza sul costo dei lavori stessi, della revisione dei prezzi, all'incremento delle indennità di esproprio derivanti dalla più recente normativa, alle riserve ed alle altre vertenze contrattuali che insorgono in corso d'opera, alla necessità di approvare perizie di variante e suppletive a seguito di riscontrate necessità tecniche.

Per fronteggiare detti maggiori oneri a chiusura delle gestioni delle opere in corso di esecuzione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ebbe a richiedere, in sede di formazione del bilancio di previsione per l'anno 1978, uno stanziamento di 60 miliardi di lire.

Va considerato che nell'anno 1978, per le anzidette necessità, non è stato iscritto in bilancio alcuno stanziamento.

Soltanto con la legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843 (art. 48), è stata autorizzata a tale titolo una somma complessiva di lire 40 miliardi, ripartita, però, nel triennio 1979-1981.

Il ridotto stanziamento e la diluizione nel triennio della spesa autorizzata rispetto alla segnalata esigenza di assicurare il finanziamento globale di lire 60 miliardi hanno comportato all'inizio del 1980 l'assorbimento pressochè integrale dello stanziamento anzidetto, mentre restano da finanziare, in particolare, perizie già istruite e giacenti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma soprattutto a causa della ulteriore e continua notevole lievitazione dei costi via via che prosegue il completamento delle opere in corso (al 31 dicembre 1979 assommano a lire 170 miliardi) occorre garantire l'immediata copertura degli oneri, per revisione dei prezzi maturati sui singoli stati di avanzamento ai sensi della legge n. 700 del 1974.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

In carenza di uno specifico finanziamento delle rilevate necessità il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si vedrebbe costretto ad ordinare la chiusura anticipata dei cantieri in rapporto alle disponibilità che residuano sulle concessioni assentite agli enti interessati e a danno della funzionalità delle opere con vanificazione degli investimenti sinora realizzati.

Sono di tutta evidenza le gravi conseguenze che inciderebbero, per il mancato completamento delle opere, sul piano occupazionale e produttivistico nonchè delle responsabilità derivanti allo Stato per i ritardi dei pagamenti alle imprese, previsti dalla vigente legislazione in materia.

È necessario quindi che per fronteggiare il fabbisogno occorrente per i previsti maggiori oneri accertati in lire 80 miliardi, da ripartire in quattro anni, si provveda mediante l'iscrizione dei relativi stanziamenti nel capitolo 7706 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per fronteggiare i maggiori oneri necessari per il completamento funzionale e la chiusura delle gestioni delle opere statali di provvista d'acqua ad uso irriguo e delle opere di bonifica alla cui gestione provvede lo Stato, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi, da iscriversi nel capitolo 7706 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1983.

All'onere di 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.